

N. 01505/2013REG.PROV.COLL.
N. 06411/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6411 del 2012, proposto dalla Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Eliadomus s.r.l. ed Aurea Salus s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Giulio Petruzzi, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma via S.Francesco D'Assisi, 33;

nei confronti di

Osmairm Srl Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00271/2012, resa tra le parti, concernente approvazione regolamento regionale dell'assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Eliadomus s.r.l. ed Aurea Salus s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Notarnicola, per delega dell'avv. Clarizia, e Sticchi Damiani Saverio per delega dell'avv. Sticchi Damiani Ernesto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Puglia le società Eliadomus a r.l. ed Aurea Salus a r. l. proponevano impugnativa per dedotti motivi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, avverso la delibera di Giunta n. 16 del 4 novembre 2010, di approvazione del "*Regolamento regionale dell'assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della l. n. 833/78*", censurando, in particolare, individuate previsioni concernenti: l'accesso alle prestazioni di riabilitazione rese dalla struttura accreditata; l'assetto organizzativo interno della struttura; l'utilizzazione ed impiego del personale, la dotazione numerica, le qualifiche, nonché i limiti stabiliti per le prestazioni domiciliari.

L'impugnativa era altresì indirizzata, ove occorresse, contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estrema e contenuto sconosciuti ed, in particolare, contro la delibera di giunta n. 2336 del 29 ottobre 2010 e la delibera n. 1978 del 13.9.2010.

Con successivi motivi aggiunti la contestazione era estesa, in parte de qua,

al regolamento regionale n. 20 del 4 agosto 2011 (pubblicato sul BURP n.125 del 10.08.2011), recante “*modifiche al Regolamento regionale 4 novembre 2010, n.16*”.

Con sentenza n. 271 del 2012 il T.A.R. adito accoglieva in parte il ricorso ed annullava la delibera di giunta n. 2336 del 2010, di rideterminazione delle prestazioni di riabilitazione domiciliare, riconoscendo l'incompetenza della Regione Puglia a provvedere nella materia.

Il giudice territoriale, inoltre, – onde conformare la successiva azione dell'Amministrazione – riconosceva parzialmente fondate le censure formulate avverso la tariffe delle prestazioni, in quanto sottodimensionata in ordine ai costi del personale medico; priva di previsioni sugli oneri di sostituzione in caso di assenza di unità di personale, sui costi di gestione ed amministrativi di un utile di impresa.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la Regione Puglia che ha confutato le conclusioni del T.A.R. insistendo, anche i sede di note conclusive, sulla competenza della Regione a provvedere nella materia e sulla correttezza dei criteri osservati per le determinazione del regime tariffario.

Resistono le società Eliadomus ed Aurea Salus, che hanno contraddetto i motivi di impugnativa e versato una perizia di parte volta a dimostrare la non remuneratività della tariffa approvata dalla regione in raffronto ai costi delle prestazione rese dalla struttura accreditata.

All'udienza del 7 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Con il primo mezzo di impugnativa la Regione Puglia censura la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha affermato l' incompetenza della Regione a

stabilire il regime tariffario per le prestazioni di riabilitazione alla luce della nuova disciplina introdotta nella materia dall'art. 79 del d.l. n. 112 del 2008, a modifica di quella previgente dettata dal d.lgs. n. 502 del 1992, e che ha, tra l'altro, abrogato il d.m. 15 aprile 1994, recante i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera.

Osserva il collegio che - per quanto riguarda il riparto di attribuzioni Regione/Stato nella determinazione dell'anzidetto sistema tariffario - lo *jus superveniens* non ha affatto privato la regione del relativo potere di regolazione, limitandosi a stabilire che esso va esercitato sulla base di criteri e regole di indirizzo dettati dal Ministero della Sanità, con riferimento, tra l'altro, ai sistemi di classificazione delle unità di prestazione e di servizio, ai massimali di tariffa ed all'individuazione dei costi *standard* (cfr. in fattispecie analoga questa Sezione n. 1778 del 27 marzo 2012).

Diversamente da quanto argomentato dalla società intimata in sede di note a difesa, la circostanza che non sia intervenuto il decreto ministeriale di determinazione dei parametri tariffari non ha effetto privativo della potestà regionale, ferma la riserva che - una volta che abbia luogo la determinazione a livello centrale delle tariffe massime - si determinerà la iscrizione a carico dei bilanci regionali degli importi tariffari che risultino eventualmente superiori al tariffario nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 8 *sexies* del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2.1. Con il secondo mezzo la Regione contesta l'ulteriore statuizione della sentenza che si impugna, laddove ha dichiarato parzialmente fondate le censure formulate avverso la tariffe delle prestazioni, in quanto sottodimensionata in ordine ai costi del personale medico; manchevole di

previsioni sugli oneri di sostituzione in caso di assenza di unità di personale, nonché sui costi di gestione, amministrativi e sull'utile di impresa

Il motivo va condiviso.

La Regione appellante – in contrario la giudizio del T.A.R. che si contrassegna per un'affermazione di massima sulla non congruità della tariffa non sostenuta da puntuale ordine argomentativo – ha in dettaglio indicato i criteri osservati per determinazione del regime tariffario con richiamo al numero delle prestazioni giornaliere domiciliari da erogarsi dalla strutture accreditate, ai sensi dell'art. 8 del reg. reg. n. 16 del 2010, alla composizione dell' *equipe* del personale, ai tempi lavoro necessari per ciascuna prestazione, raffrontato all'ordinario impegno lavorativo settimanale.

Quanto agli oneri per sostituzione del personale in malattia o assente la Regione ha dato dimostrazione che essi trovano copertura nell'esubero di giornate lavorative in relazione agli *standard* di impegno per ciascuna delle prestazioni di riabilitazione domiciliare.

L'incidenza del costo del personale nella misura del 70 % della tariffa giornaliera lascia spazio, nel residuo, agli oneri di organizzazione - che trovano già parziale copertura nel fatto che le strutture accreditate erogano in via ordinaria e prevalente prestazioni riabilitative di carattere non domiciliare - ed all'utile di impresa.

Si versa a fronte di un *iter* istruttorio che si caratterizza per completezza e minuzia.

Esso è sfociato in scelte che, nel merito tecnico, si configurano finalizzate ad un impegno virtuoso delle risorse - in un quadro di generale contenimento della spesa nel settore sanitario, se non di regressione - che,

nei limiti del controllo esterno del giudice amministrativo, anche a fronte delle allegazioni delle parti resistenti, non si configurano manifestamente illogiche, né errate nei presupposti presi in considerazione e nella metodologia di calcolo.

Offre, infine, ulteriore parametro sintomatico della congruità del regime tariffario la circostanza che esso è allineato con quello delle regioni limitrofe ed in particolare, con quello della Regione Lucania, che offre prestazioni ad una tariffa inferiore rispetto a quella deliberata dal legione Puglia.

Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate nei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)